

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A**

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. CASERTANA S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2016/2017, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza del seguente adempimento:
  - deposito dell'originale della garanzia a prima richiesta, dell'importo di euro 350.000,00;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2016, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società F.C. CASERTANA S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Divisione Unica – Lega Pro 2016/2017;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. CASERTANA S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri infrastrutturali" previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2016/2017, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per il seguente motivo:
  - lo Stadio Comunale "A. Pinto" di Caserta, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, non rispetta il sottoelencato requisito infrastrutturale indicato come "criterio A" di cui all'allegato A) del citato Comunicato Ufficiale:
    - 14. Capienza e requisiti dello Stadio: non è stata prodotta l'approvazione da parte della competente Questura dell'impianto di videosorveglianza e della soluzione adottata per la separazione delle tifoserie e delimitazione dell'area (prefiltraggio).
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2016, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi ha informato, per quanto di competenza, la società F.C. CASERTANA S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2016/2017;

- constatato che, avverso tali decisioni negative, la società F.C. CASERTANA S.R.L., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi, ai fini dell'accoglimento del ricorso;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della F.C. CASERTANA S.R.L. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2016/2017, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica-Lega Pro 2016/2017 (stagione sportiva 2016/2017).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio